



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 - Registro Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **18,00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:	Presente in sede	Presente in videoconferenza	Assente
1. TAPPA Massimo	X		
2. BRANDA Erica	X		
3. MARINI Manuel	X		
4. MAZZEGA Maurizio	X		
5. RIZZO Federico	X		
6. ROBA Vanda	X		
7. VIAZZO Francesco	X		
8. GANDOLFO Matteo			X
9. BENECCHI Nicolo'			X
10. DELPRATO Barbara			X
11. PERA Stefano	X		
TOTALE	8	0	3

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa **BAGNASCO Paola Piera**

Il Sig. **TAPPA Massimo - Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 27/12/2013 n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1, comma 639 ha istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, all'interno dell'imposta unica comunale (IUC), la componente TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CHE i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono le disposizioni caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27/12/2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 hanno abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della L. del 27/12/2013 n. 147, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni relative alla TARI;

VISTO l'art. 1, comma 641 della L. 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VISTO l'art. 1, comma 642 della L. 27/12/2013 n. 147 il quale stabilisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che l'art 1, comma 527 della L. n. 205/2017 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione , a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del " chi inquina paga"

VISTA la Deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019 emanata dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario a partire dall'anno 2020 e per il periodo regolatorio 2018-2021;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif avente ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" emanata in data 03/08/2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario Regolatorio (MTR-2) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano Finanziario;

DATO ATTO che la deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA conferma la procedura prevista dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA nella quale stabiliva che il Piano economico finanziario, redatto dal gestore, deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, che successivamente lo trasmetterà all'Autorità al fine della verifica di coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, ai fini della sua definitiva approvazione;

VISTO l'art. 1, comma 651 della L. 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce che nella commisurazione della tariffa si deve tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158;

VISTO l'art. 1, comma 654 della L. 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

CHE l'art. 3, comma 2 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 2 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

RITENUTO pertanto opportuno ripartire i costi fissi ed i costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'art. 27, comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 683 della L. n. 147/2013 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito dalla L. 25/02/2022 n. 15, dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'art. 43, comma 11 del D.L. 17/05/2022 n. 50, il quale ha modificato l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito dalla L. 25/02/2022 n. 15, inserendo i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

VISTO l'art. 3, comma 5 - sexiesdecies del D.L. 30/12/2021 n. 338, convertito con modificazioni dalla L. 25/02/2022 n. 15, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31/05/2022;

VISTA la delibera C.C. n. 06 del 06/04/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 07/08/2014, modificato con delibera C.C. n. 15 del 27/06/2015, con delibera C.C. n. 21 del 30/09/2020, e in ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 30/06/2021, esecutiva;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 15 del 25/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato adottato il PEF 2022/2025;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter del D.L. 06/12/2011 n. 201, comma inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28/06/2019 n. 58 che testualmente recita:

"(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dalla addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

CHE a ragione di quanto sopra il versamento della prima rata della TARI dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2022, mentre il versamento della seconda rata a saldo dovrà essere effettuato entro il 3 dicembre 2022;

VISTO l'art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011 n. 201, comma sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019 n. 58, che testualmente recita:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre;

VISTO nello specifico il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il Comune di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TARI, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

VISTO il D.M. 20/07/2021 recante: "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", che all'art. 1, comma 1 stabilisce quanto segue:

"Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito "Portale") delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve

avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.”;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Demografico-Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON n° 7 voti favorevoli, n° 1 voto contrario (Il Consigliere PERA) e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 8 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

PER le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI DETERMINARE, per l'anno 2022, le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il versamento della prima rata della TARI dovrà essere effettuato entro il 30 Settembre 2022, mentre il versamento della seconda rata a saldo dovrà essere effettuato entro il 03 Dicembre 2022;

DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Provincia di Savona sull'importo del tributo; lo stesso, a seguito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1°/07/2020, a partire dall'anno 2021 sarà riversato utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate direttamente alla Provincia al fine di assicurarne il sollecito versamento;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica;

DI DARE ATTO che, al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, la presente deliberazione verrà inviata in via telematica tramite il Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui al D.M. 20/07/2021;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

Successivamente, con n° 7 voti favorevoli, n° 1 voto contrario (Il Consigliere PERA) e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 8 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,18115	0,15217	0,60	349,93109	0,30450	63,93241
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,18115	0,17753	1,40	349,93109	0,30450	149,17562
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,18115	0,19564	1,80	349,93109	0,30450	191,79723
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,18115	0,21013	2,20	349,93109	0,30450	234,41884
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,18115	0,22463	2,90	349,93109	0,30450	309,00665
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,18115	0,23550	3,40	349,93109	0,30450	362,28366

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,00057	0,00018	2,60	0,47255	1,22863
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,00057	0,00038	5,51	0,47255	2,60375
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,00057	0,00022	3,11	0,47255	1,46963
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,00057	0,00017	2,50	0,47255	1,18138
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,00057	0,00061	8,79	0,47255	4,15371
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,00057	0,00046	6,55	0,47255	3,09520
107-Case di cura e riposo	0,95	0,00057	0,00054	7,82	0,47255	3,69534
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,00057	0,00057	8,21	0,47255	3,87964
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,00057	0,00031	4,50	0,47255	2,12648
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,00057	0,00050	7,11	0,47255	3,35983
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,00057	0,00061	8,80	0,47255	4,15844
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,00057	0,00041	5,90	0,47255	2,78805
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,00057	0,00052	7,55	0,47255	3,56775
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,00057	0,00025	3,50	0,47255	1,65393
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,00057	0,00031	4,50	0,47255	2,12648
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,00057	0,00276	39,67	0,47255	18,74606
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,00057	0,00207	29,82	0,47255	14,09144
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,00057	0,00100	14,43	0,47255	6,81890
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,00057	0,00088	12,59	0,47255	5,94940
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,00057	0,00345	49,72	0,47255	23,49519
121-Discoteche, night club	1,04	0,00057	0,00059	8,56	0,47255	4,04503

COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 25/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, lì 20/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GRANATA Dott.ssa Ambra Giuliana)



PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, lì 20/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ROSSO Dott.ssa Denise)



Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Massimo TAPPA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero 117 il giorno 28/05/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Piana Crixia, li 25/05/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO



La presente deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno